

**STATUTO di**  
**ANGSA - Veneto ONLUS**  
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici  
Sezione del Veneto  
Associazione di volontariato

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

ART. 3 - SOCI

ART. 4 - STRUTTURA

ART. 5 - ORGANI

ART. 6 - ASSEMBLEE

6.1- ASSEMBLEA CONGRESSUALE NAZIONALE

6.2- ASSEMBLEE REGIONALI

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 8 - PRESIDENTI E COMITATI ESECUTIVI

ART. 9 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 11 - CARICHE SOCIALI - DURATA

ART. 12 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

ART.13- COMITATO SCIENTIFICO

ART.14- COMITATO DI REDAZIONE DEL BOLLETTINO

ART.15- SCIoglimento

ART. 16 - NORME DI RINVIO E TRANSITORIE DI ATTUAZIONE

#### ART. 1 - COSTITUZIONE -DENOMINAZIONE -SEDE

- 1) E' costituita tra genitori; familiari e tutori di persone affette da sindrome Autistica, l'Associazione denominata: ANGSA Veneto - Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - Sezione del Veneto
- 2) Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
- 3) Si accetta che l'Autismo sia la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica
- 4) La sede dell'Associazione Angsa Veneto Onlus è in Via Mazzini, 113 a Rosà (VI).
- 5) L'Associazione ha durata illimitata.

#### **ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ**

L'Associazione è di volontariato, a norma della legge n. 266/91, ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L'Associazione in favore degli autistici si propone di:

- 1) Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa.
- 2) Svolgere ed organizzare attività di volontariato, ai sensi della legge n. 266/91.
- 3) Sostenere, stimolare, collaborare con "equipes" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'Assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.
- 4) Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.
- 5) Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole; enti sociali; ASL; ospedali; istituti di ricerca e cura etc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi

analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, socio-sanitarie, riabilitative, sportive, di avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.

- 6) Promuovere, costruire, amministrare strutture riabilitative, socio-sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali.
- 7) Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.
- 8) Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividano pienamente gli obiettivi.

### **ART. 3 - SOCI**

I soci sono tutte persone fisiche e si distinguono in ordinari; sostenitori; onorari.

- 1) I soci ordinari sono i tutori e i familiari intesi come parenti fino al secondo grado in linea retta e al quarto grado in linea collaterale.
- 2) Sono soci sostenitori tutti coloro che aderiscono liberamente all'Associazione garantendole un qualsiasi sostegno.
- 3) I soci onorari sono quelli nominati dal C. D. <sup>1</sup> nazionale e regionale sono esonerati dal versamento delle quote associative.
- 4) I soci per essere ammessi all'associazione devono rivolgere domanda alla sezione regionale di competenza dichiarando di accettare senza riserva lo statuto dell'associazione.
- 5) L'ammissione sarà insindacabilmente deliberata dal comitato esecutivo regionale e decorrerà da quella data. All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di Febbraio alla sezione regionale o in mancanza, alla sede centrale. Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione e dopo tre mesi da tale data acquista diritto di voto.
- 6) I soci cessano di appartenere all'associazione oltretutto per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa.
- 7) Il Consiglio direttivo può dichiarare l'esclusione del socio, che non è in regola con i contributi associativi da almeno 18 mesi, che non osservi regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a

---

<sup>1</sup> Consiglio Direttivo

qualsiasi titolo verso l'associazione. L'esclusione del socio è deliberata dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e sarà notificata per iscritto ; l'escluso o la persona la cui domanda di adesione non sia stata accettata, può produrre entro 45 giorni dalla notifica o diniego appello al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva.

- 8) Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.
- 9) I soci hanno diritto di :
  - ricevere gratuitamente presso il proprio domicilio copia del bollettino angsa
  - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per
    - o l'attività prestata, ai sensi di legge ;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
    - o prendere visione del rendiconto economico-finanziario,
    - o consultare i verbali.
- 10) I soci svolgono gratuitamente la loro attività in favore della generalità dei cittadini che sono coinvolti nel problema dell'autismo e in favore dell'associazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### **ART. 4 - STRUTTURE**

- 1) L'ANGSA è un'associazione articolata sul territorio nazionale con una sede centrale e sezioni regionali e locali federate.
- 2) Le sezioni regionali e locali nella loro autonomia possono dotarsi di proprio regolamento purché non in contrasto con il presente statuto.
- 3) Le sezioni regionali e locali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo, gestionale e patrimoniale.
- 4) Sia le sezioni regionali che locali sono dotate di piena autonomia sostanziale e processuale e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte. La richiesta di riconoscimento di una nuova sezione locale deve essere comunicata al

C. D. nazionale attraverso l'invio di copia dell'atto formale di costituzione in cui sia evidenziata la piena adesione al presente statuto. Il C. D. conferma la costituzione entro la prima riunione utile, e comunica alla sezione gli eventuali rilievi. La sezione regionale sarà formalmente riconosciuta solamente dopo tale approvazione.

- 5) Lo Statuto delle sezioni regionali e locali e le modifiche allo stesso deve essere comunicato in copia conforme al C. D. nazionale unitamente all'estratto della delibera dell'assemblea straordinaria che lo ha approvato. Il C. D. nazionale entro la prima riunione utile delibera il giudizio di conformità delle norme regionali a quelle dello Statuto oppure comunica alla sezione interessata i rilievi, Le norme regionali acquistano efficacia dopo la delibera di conformità del C. D. nazionale.
- 6) Le sezioni regionali e locali hanno facoltà di erigersi a persona giuridica di diritto privato e di chiedere l'iscrizione nei registri di volontariato e delle libere associazioni a cura della pubblica amministrazione. La richiesta di riconoscimento di una nuova sezione locale deve essere comunicata al comitato esecutivo regionale attraverso l'invio di copia dell'atto costitutivo in cui sia evidenziata la piena adesione al presente statuto. Il comitato esecutivo regionale entro la prima riunione utile conferma la costituzione oppure comunica i propri rilievi alla sezione interessata. La sezione locale sarà formalmente costituita solo dopo l'approvazione del Comitato Esecutivo regionale. L'organizzazione della sezione locale può ricalcare quella regionale, ovvero essere articolata secondo criteri specificati nel regolamento di sezione.
- 7) Laddove sono già costituite più sezioni locali nelle singole regioni, i presidenti delle sezioni locali sono di diritto componenti del Comitato Esecutivo regionale. Dove invece esiste una sola sezione questa diventa sede di riferimento regionale finché non si costituiscano altre sezioni.
- 8) Le sezioni regionali informano ed aggiornano il C.D. nazionale di tutte le loro attività e/o programmi in modo che lo scambio di informazione tra il centro e le periferie renda efficiente ed efficace il raggiungimento degli obiettivi.
- 9) Le associazioni possono essere affiliate all'ANGSA e partecipare con voto consultivo al C.D. nazionale con un proprio delegato. Per essere accolte devono confermare l'adesione allo statuto dell'ANGSA. Il C.D. valuterà che gli scopi e le finalità dell'associazione siano compatibili con lo statuto dell'ANGSA.

## **ART. 5 - ORGANI**

L'ANGSA ha i seguenti organi:

Sede Regionale :

Assemblea

Consiglio Direttivo

Presidente

Collegio dei Probiviri

Collegio dei Revisori

Sede nazionale:

Assemblea congressuale

Consiglio Direttivo Presidente

Comitato Esecutivo

Collegio dei Probiviri

Collegio dei revisori

## **ART. 6 - ASSEMBLEE**

### **6.1 ASSEMBLEA CONGRESSUALE NAZIONALE**

- 1) Si riunisce ogni quattro anni ed è composta da:
  - I delegati delle assemblee regionali in rapporto di un componente ogni 20 soci iscritti.
  - I soci individuali residenti nelle regioni dove non risulta costituita una sezione regionale. Il loro voto nell'assemblea nazionale vale un ventesimo di quello dei delegati. Ogni socio individuale può essere portatore di non più di due deleghe.
- 2) Elegge al C. D. nazionale tanti componenti scelti tra i soci pari alla metà degli aventi diritto (i presidenti delle sezioni regionali). Partecipano con voto consultivo i rappresentanti delle associazioni affiliate. Sono possibili i sistemi di elezione indicati all'art. 6.2 comma 5.
- 3) Elegge i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori.

## 6.2 ASSEMBLEE REGIONALI

- 1) L'assemblea è costituita da tutti i soci della regione di appartenenza.
- 2) Ogni socio in sede di assemblea può essere portatore di non più di tre deleghe.
- 3) Hanno diritto di voto i soci ordinari e sostenitori iscritti nei relativi albi ed in regola con il pagamento della quota sociale.
- 4) L'assemblea elegge a maggioranza il presidente e 4 componenti il Comitato Esecutivo. Dove sono presenti sezioni locali il presidente di quella sezione è di diritto componente il Comitato Esecutivo regionale.
- 5) L'assemblea regionale elegge i delegati all'assemblea congressuale nazionale in ragione di un delegato ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10 iscritti. Ogni sezione regionale indipendentemente dal numero dei soci ha diritto ad almeno 1 delegato.
  - L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto con le seguenti procedure elettorali alternative:
  - L'elettorato passivo spetta a tutti i soci senza alcuna altra formalità e le schede possono contenere soltanto una preferenza. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti. In caso di parità è previsto il ballottaggio e in caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano.
  - Con il metodo di liste contrapposte con un numero di candidati per lista non superiore ai candidati espressi. L'attribuzione di ogni singola lista viene effettuata secondo il sistema D'hont. Accanto al nome di lista si indica il nominativo del candidato prescelto.
- 6) L'assemblea elegge il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori.
- 7) Tutte le assemblee sono convocate dal presidente. Le assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa di un terzo dei soci oppure su iniziativa di tre componenti il Comitato Esecutivo.
- 8) Le assemblee regionali e locali dovranno essere convocate entro il 31 Marzo di ogni anno.
- 9) Se l'assemblea non approva il bilancio decade automaticamente il presidente ed il comitato esecutivo. In questo caso l'assemblea nomina un commissario che gestisce la struttura nell'ordinaria amministrazione e convoca entro 15gg. l'assemblea per l'elezione degli organi decaduti.
- 10) .Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono costituite regolarmente, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione tali assemblee sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al

voto. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide con la maggioranza semplice dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria richiedono invece la maggioranza dei due terzi dei presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria richiede la presenza di  $\frac{3}{4}$  degli Associati

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- L'approvazione del bilancio consultivo e preventivo annuale e pluriennale.
- L'elezione e la decadenza degli Organi.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- L'approvazione e le modifiche dello Statuto.
- La delibera di scioglimento dell'associazione nonché di incorporazione o fusione con strutture analoghe.
- La nomina del commissario liquidatore.

#### **ART. 7 - Consiglio Direttivo NAZIONALE**

- 1) Il C. D. ha compiti di promozione, controllo ed indirizzo dell'associazione. Ogni sua delibera è a maggioranza dei presenti.
- 2) Elegge il presidente dell'associazione nazionale e su proposta di questi quattro componenti il Comitato Esecutivo scelti tra i membri del C. D.
- 3) Approva il bilancio
- 4) Approva le modifiche del regolamento delle sezioni regionali.
- 5) Convoca su proposta di almeno due terzi dei componenti, l'assemblea congressuale straordinaria.
- 6) Tiene ed aggiorna l'elenco dei soci su comunicazione delle sezioni regionali.
- 7) Il presidente nazionale presiede e convoca il C. D. ogni qualvolta lo ritiene opportuno e per gli adempimenti previsti dallo statuto. Il C. D. è convocato anche su richiesta di almeno  $\frac{1}{3}$  dei componenti di esso.
- 8) Convoca su proposta del presidente o di almeno tre componenti di esso, eventuali cariche onorifiche.
- 9) Può nominare su proposta del presidente i componenti del Comitato Scientifico e ne stabilisce il numero, le funzioni e gli obiettivi.
- 10) Nomina su proposta del presidente, il direttore responsabile ed il comitato di redazione de "Il Bollettino dell'ANGSA".

- 11) Determina le quote sociali e le ripartizioni delle medesime a livello nazionale e regionale.
- 12) Traccia la "linea politica" comune dell'associazione e sostiene le sezioni regionali per quanto attiene alle scelte progettuali e di sperimentazione.
- 13) Coordina ed aggiorna le sezioni regionali per tutte le opportunità offerte anche in ambito comunitario, di finanziamenti per il sostegno delle attività.

## **ART. 8 - PRESIDENTI E COMITATI ESECUTIVI**

- 1) Il presidente nazionale presiede il C. D.. Il presidente regionale presiede l'assemblea dei soci della sua regione.
- 2) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi in giudizio.
- 3) Il presidente presiede il Comitato Esecutivo che regge ed amministra l'associazione. Nomina al suo interno un tesoriere e un segretario.
- 4) Il presidente nazionale predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione del C. D. Il presidente regionale predispone i bilanci per l'approvazione dell'assemblea regionale dei soci.
- 5) Il presidente assume personale se necessario.
- 6) La carica di presidente nazionale è incompatibile con la presidenza di sezioni regionali e locali, con la presidenza di associazioni autonome e con qualunque forma di interesse professionale nel campo specifico dell'autismo.
- 7) Il presidente notifica con semplice comunicazione ai competenti uffici la eventuale modifica della sede.
- 8) In caso di assenza o impedimento è sostituito da un componente del Comitato Esecutivo da lui delegato o dal componente più anziano.
- 9) E' competenza del presidente nazionale o di un suo delegato rappresentare l'associazione presso le consulte ministeriali.
- 10) Il Comitato Esecutivo determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo ed al programma generale approvato, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzando la spesa.
- 11) Il Comitato Esecutivo vigila perché siano osservate le norme statutarie, attua le delibere degli organi superiori ed è consegnatario del patrimonio dell'associazione.

## **ART. 9 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

- 1) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

- 2) Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra costoro e gli organi dell'associazione. Esso giudica, "ex bono et equo", senza particolare formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
- 3) I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire altra carica all'interno dell'associazione.
- 4) Al collegio dei probiviri potranno essere affidati altri compiti dal regolamento delle sezioni.
- 5) Il componente che risulta direttamente o indirettamente interessato alle decisioni del collegio deve essere sostituito con un membro supplente.

#### **ART. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI**

- 1) E' composto da tre membri eletti dall'assemblea di cui uno è iscritto all'albo, e due supplenti.- Il presidente del collegio è eletto in seno al collegio stesso.
- 2) Ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'associazione ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
- 3) Si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione. E' obbligatorio prima dell'esame del bilancio un parere tecnico sulle scritture contabili.
- 4) I revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Comitato Esecutivo notizie sull'andamento di determinati lavori e attività sociali.
- 5) Essi non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'associazione.

#### **ART. 11 - CARICHE SOCIALI E DURATA**

- 1) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di 4 anni e limitatamente per le cariche gestionali ed esecutive non possono essere attribuite alla stessa persona per più mandati consecutivi.
- 2) Quando il presidente per qualsiasi motivo, cessa dalle sue funzioni, sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi da esso attribuiti.
- 3) Sono previste le cariche onorifiche di: Presidente Onorario, Past President, Socio Onorario ed eventuali qualifiche onorifiche che il C. D. vorrà riconoscere a personalità che si siano distinte in modo particolare nel campo scientifico e/o sociale dell'autismo anche con contributi economici significativi all'associazione.

#### **ART. 12. -BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE**

- 1) Alla fine di ogni esercizio sociale debbono essere redatti a cura del tesoriere e fatti propri dal Comitato Esecutivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre ai rispettivi organi per l'approvazione.

- 2) Gli esercizi locali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
- 3) Ciascuna sezione dispone di patrimonio proprio composto da beni mobili e immobili provenienti da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti, o eredità, contributi erogati da enti pubblici e quote associative, e ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91 ripartite secondo le deliberazioni del C.D.

Il patrimonio iniziale di ogni sezione è quello risultante dalla situazione al 31/12/99.

- 4) Ogni sezione deve tenere i registri contabili obbligatori. Tutti i movimenti contabili debbono essere supportati da documenti giustificativi. Relativamente alla sede centrale, i rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancario o postale, portano la firma congiunta del presidente o di un suo delegato e del tesoriere.
- 5) E' patrimonio dell'associazione nazionale il marchio ANGSA ed "Il Bollettino dell'ANGSA".

### **ART. 13 - COMITATO SCIENTIFICO**

- 1) Il comitato scientifico è costituito da professionisti italiani o stranieri, di provata competenza ed esperienza nel campo dell'autismo che aderiscono allo statuto associativo.
- 2) Il comitato scientifico nomina al suo interno un coordinatore.
- 3) Il comitato scientifico svolge su richiesta funzione di consulenza sul contenuto delle pubblicazioni di carattere scientifico sul Bollettino dell'ANGSA".

### **ART. 14 - COMITATO DI REDAZIONE DEL "BOLLETTINO"**

- 1) Il comitato di redazione è composto da 4 membri scelti dai soci.
- 2) Il direttore responsabile deve essere iscritto almeno all'albo speciale dei giornalisti.
- 3) Il comitato scientifico può essere rappresentato da un suo delegato nel comitato di redazione.
- 4) Il comitato di redazione cura la pubblicazione del "Bollettino".
- 5) Il comitato di redazione propone al C. D. iniziative editoriali innovative.

### **ART. 15 - SCIoglimento**

- 1) Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea congressuale straordinaria con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei presenti.
- 2) L'avviso dell'assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 gg. di anticipo dalla data dell'unica convocazione.
- 3) L'assemblea deciderà con le stesse modalità chi dovrà svolgere funzione di liquidatore e a liquidazione avvenuta, provvederà che l'eventuale residuo sia devoluto ad associazioni o enti aventi finalità affini.

## **ART. 16 - NORME DI RINVIO E TRANSITORIE DI ATTUAZIONE**

- 1) Norme di rinvio: per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

*PADOVA, 15-10-2000*

Integrazioni Statuto:

Padova, 23 marzo 2003 e Treviso 2 dicembre 2006

L'Assemblea Straordinaria del 2 Dicembre 2006 svoltasi a Treviso in Via Botteniga, 8 dalle ore 16.00 alle ore 18.00, ha approvato all'unanimità le modifiche richieste dalla Regione per il rinnovo dell'associazione ANGSA Veneto dalla Regione nel maggio 2006.

**L'Assemblea Straordinaria del 24 maggio 2011 svoltasi a Treviso in Via Botteniga, 8 dalle ore 17.30 alle ore 19.00, ha approvato all'unanimità le modifiche dello Statuto ANGSA Veneto.**

c.f. 92146290280 e iscriz. n. VI533 ex PD0581 al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

ANGSA Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, sez. Veneto sede: via Mazzini, 113 36027 Rosà (Vicenza)

Tel. 0424-580690  
c/c postale n. 25056649